Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 – art. 23

Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.
(BUR n. 10 del 16 maggio 2013, supplemento straordinario n. 2 del 24 maggio 2013)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 18 dicembre 2013, n. 51, 30 dicembre 2013, n. 56, 7 luglio 2014, n. 11, 27 aprile 2015, n. 11, 31 dicembre 2015, n. 34 e 27 dicembre 2016, n. 43)

Art. 23

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:

a) legge regionale 26 giugno 2003, n.8 *ad esclusione dell'articolo 20**16***;

b) legge regionale 2 maggio 2001, n. 7;

c) legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;

d) leggi regionali n. 9/2008, n. 10/2008, n. 11/2008, n.12/2008 e n. 13/2008.